

**DELIBERAZIONE 26 FEBBRAIO 2015  
70/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE 2003 S.R.L. NEI  
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE  
T0094724**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 febbraio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 14/2014/E/eel);
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2014, 556/2014/E/eel;
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.;
- la lettera della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell’Autorità del 18 aprile 2014 (prot. Autorità n. 11218 del 18 aprile 2014).

## **FATTO**

1. Con reclamo presentato il 5 settembre 2014 (prot. Autorità n. 25108 del 16 settembre 2014), la società Immobiliare 2003 S.r.l. (di seguito: il reclamante) contesta l’operato di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: il gestore), in relazione al trasferimento di titolarità di una pratica per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, individuata dal codice di rintracciabilità T0094724;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti al mancato riconoscimento della titolarità della pratica di connessione da parte del gestore;
3. con nota del 17 settembre 2014 (prot. Autorità n. 25379), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 24 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 30101 del 27 ottobre 2014), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. con nota del 5 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 4124), l’Autorità ha richiesto alcune informazioni al gestore in merito alla pratica di connessione T0094724;
6. con nota dell’11 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 5081 del 12 febbraio 2015), il gestore ha fornito le informazioni richieste;
7. con nota del 13 febbraio 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

## **QUADRO NORMATIVO**

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre premettere che le disposizioni dettate dall’Autorità in materia di connessione alla rete non disciplinano la cessione della titolarità di una pratica di connessione;
9. il paragrafo B.11 della Guida per le connessioni di Enel Distribuzione , Ed. 3.1, dicembre 2012 – nella sezione che definisce le “*modalità e le condizioni contrattuali*” adottate dalla medesima Enel Distribuzione per l’erogazione del servizio di connessione, in conformità con le previsioni dell’articolo 3 del TICA – prevede quanto segue: «*È ammessa la voltura del rapporto di connessione in qualsiasi fase, anche dopo l’attivazione dell’impianto di produzione. Il soggetto*

*che subentra nel rapporto sopradetto, fermo restando che ci sia il consenso scritto del precedente titolare del rapporto stesso, dovrà fornire comunicazione ad Enel Distribuzione e:*

- *accettare le condizioni generali di contratto di connessione, approvando le clausole vessatorie;*
- *accettare le condizioni generali del contratto di misura, se richiesto, approvando le clausole vessatorie;*
- *inviare il regolamento di esercizio firmato ed aggiornato in ogni sua parte».*

#### **QUADRO FATTUALE**

10. Con nota del 24 agosto 2012, il reclamante, in qualità di cessionario, e la società Aither S.r.l., in qualità di cedente, comunicavano al gestore il trasferimento della titolarità della pratica di connessione, identificata dal codice T0094274, al reclamante;
11. con la citata comunicazione di voltura il subentrante forniva al gestore tutti gli elementi previsti dalle condizioni generali di contratto previste al paragrafo B.11 della Guida per le connessioni di Enel Distribuzione e, in aggiunta, trasmetteva anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità del sito di produzione. In tale dichiarazione, però, il reclamante non precisava in base a quale titolo giuridico potesse vantare la disponibilità del sito;
12. il gestore prendeva atto del trasferimento di titolarità della pratica ed iniziava ad inviare al reclamante le successive comunicazioni (relative al nuovo preventivo di connessione, in data 30 ottobre 2012, e alla decadenza del nuovo preventivo, in data 13 marzo 2013);
13. in data 14 febbraio 2014, il gestore comunicava quindi al reclamante e al precedente titolare della pratica di connessione, la società Aither S.r.l., che *“la pratica è stata retrocessa ed abbiamo provveduto al ripristino delle condizioni tecnico-economiche previste dal preventivo Enel-DIS-14/07/2010-0708906, accettato dalla società Aither srl in data 13/09/2010”*;
14. nella medesima nota, il gestore chiedeva altresì *“chiarimenti circa l'ubicazione dell'impianto di produzione”*, invitando i destinatari *“a documentare la disponibilità del sito su cui insiste l'impianto stesso, in quanto la dichiarazione di disponibilità del sito presentata in data 27/08/2012 (Enel-DIS-27/08/2012-1621841) risulta incompleta e non è ben chiaro il tipo di diritto esercitato sul sito destinato all'installazione dell'impianto di produzione”* e concludendo che *“fino al perfezionamento della disponibilità del sito, la titolarità della pratica è da intendersi della società titolare della domanda di connessione, Aither srl”*.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

15. Il reclamante ritiene illegittimo il mancato riconoscimento da parte del gestore del trasferimento di titolarità della pratica di connessione T0094724 in proprio favore, comunicato il 24 agosto 2012;
16. il reclamante chiede, pertanto, che il gestore provveda ad aggiornare la titolarità della pratica di connessione T0094724 in conformità alla comunicazione di voltura inviata.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

17. Il gestore afferma di aver operato conformemente alla comunicazione del responsabile della Direzione Mercati dell’Autorità del 18 aprile 2014, recante *“chiarimenti in merito alla documentazione da presentare in caso di voltura del preventivo per la connessione”*, (prot. n. 11218 del 18 aprile 2014);
18. tale comunicazione chiarisce che *“la dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica [...] è un documento necessario per il prosieguo dell'iter di connessione”* e che pertanto *“si ritiene che il gestore di rete [...] possa richiedere l'attestazione della disponibilità del sito nel caso in cui siano intervenute variazioni nella gestione della pratica di connessione, tali da rendere necessario procedere ad una verifica in merito alla permanenza della predetta disponibilità in capo al titolare della pratica”*;
19. il gestore ritiene che i chiarimenti forniti dalla Direzione Mercati dell’Autorità confermino la piena legittimità del proprio operato;
20. il gestore riferisce, inoltre, di aver richiesto al reclamante, in occasione di un incontro tenutosi l’8 ottobre 2014, di fornire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito, completa di tutte le informazioni necessarie, e che il reclamante non ha mai provveduto a produrre detta dichiarazione;
21. il gestore ritiene, quindi, di aver offerto al reclamante la possibilità di risolvere la problematica oggetto di controversia, ottenendo, previa integrazione della documentazione richiesta dal gestore, la voltura della pratica di connessione T0094724.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO**

22. La risoluzione della presente controversia non pare poter prescindere dai principi già enunciati nella deliberazione 13 novembre 2014, 556/2014/E/eel, con cui l’Autorità si è pronunciata su analoghe questioni legate al mancato riconoscimento, da parte di Enel Distribuzione, del trasferimento di titolarità di quattro pratiche di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

23. dalla richiamata delibera 556/2014/E/eel si evince chiaramente che, allorchando la comunicazione di voltura di una pratica di connessione contiene tutti gli elementi previsti dalle condizioni generali di contratto predisposte dal gestore, quest'ultimo è tenuto a prendere atto della voltura e a riferirsi al soggetto subentrato per tutte le questioni relative alla gestione della pratica di connessione trasferita;
24. nella fattispecie, in particolare, si rileva come il gestore non abbia rilevato alcuna irregolarità nella comunicazione di voltura del 24 agosto 2012; ed infatti, a far data dal 24 agosto, ha correttamente inviato al reclamante, in qualità di soggetto subentrato, le successive comunicazioni inerenti la pratica di connessione T0094724;
25. invero, solo dopo un anno e mezzo dalla comunicazione di voltura il gestore si è interrogato sull'esistenza di un titolo giuridico legittimante il reclamante a disporre del sito destinato all'installazione dell'impianto di produzione;
26. ebbene, nessuna controversia sarebbe ragionevolmente sorta se il gestore avesse richiesto chiarimenti al reclamante - riconosciuto fino a quel momento titolare della pratica di connessione - in merito alla disponibilità del sito in questione;
27. del tutto inspiegabilmente, il gestore, invece, "retrocedeva" la pratica al precedente titolare;
28. come già precisato nella soprarichiamata delibera 556/2014/E/eel, qualora la dichiarazione di trasferimento di titolarità identifichi chiaramente la pratica oggetto del trasferimento e il soggetto subentrante accetti le condizioni generali del contratto di connessione, del contratto di misura, e, qualora già sottoscritto, invii il regolamento di esercizio firmato, il gestore, dal momento stesso in cui riceve la comunicazione, dovrà assumere come referente del rapporto giuridico il soggetto subentrato. Da quel momento, qualsiasi comunicazione relativa alla pratica dovrà quindi essere indirizzata al nuovo titolare e, in linea generale, non si ritengono ammissibili "retrocessioni" d'ufficio della pratica ad uno dei precedenti titolari, a meno che ciò non sia espressamente richiesto dai soggetti interessati;
29. i chiarimenti di cui alla suddetta nota del 18 aprile 2014 della Direzione Mercati dell'Autorità riconoscono la correttezza dell'operato allora tenuto dal gestore in relazione agli approfondimenti effettuati relativamente alla disponibilità del sito di produzione, essendo la fattispecie oggetto della predetta nota caratterizzata da una situazione nella quale era necessario verificare detta disponibilità in capo al titolare della pratica;
30. tuttavia, dai summenzionati chiarimenti non si può ricavare, neppure in via interpretativa, alcuna giustificazione dell'operato del gestore di "retrocedere" la titolarità della pratica di connessione al precedente titolare. A tale proposito, è giusto il caso di sottolineare che il chiarimento della Direzione Mercati dell'Autorità ha specificato, in modo inequivocabile, che la verifica del gestore deve riguardare la permanenza della disponibilità del sito "in capo al titolare della pratica";

31. nella specie, dunque, ferma restando la facoltà del gestore di effettuare la predetta verifica sulla disponibilità del sito, non è dato comprendere per quale ragione il gestore, anziché rivolgere le proprie richieste al reclamante, in qualità di titolare della pratica, abbia, invece, prima “retrocesso” la titolarità della pratica medesima alla società Aither S.r.l.;
32. ne consegue che il gestore, avendo “retrocesso” d’ufficio la titolarità della pratica ad altro soggetto, non ha svolto le verifiche relative alla disponibilità del sito nei confronti del titolare della pratica, in ciò discostandosi dalle indicazioni fornite nella richiamata nota della Direzione Mercati;
33. peraltro, ai fini della risoluzione della presente controversia, non rileva la richiesta fatta dal gestore al reclamante di fornire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito, in quanto oggetto del presente reclamo è, esclusivamente, la avvenuta “retrocessione” della titolarità della pratica T0094724;
34. del resto, ferma restando la facoltà del gestore di annullare la pratica, ove il titolare della stessa non dovesse fornire le informazioni richieste sulla disponibilità del sito, nondimeno, la controversia *de qua* verte, come detto, esclusivamente sulla questione della “retrocessione”

### **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Immobiliare 2003 S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. in relazione alla pratica di connessione T0094724; pertanto la “retrocessione” comunicata d’ufficio dal gestore al reclamante in data 14 febbraio 2014 è da ritenersi illegittima;
2. di ripristinare, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla notifica della presente decisione, la titolarità della pratica di connessione T0094724 in capo al reclamante, ferma restando la facoltà del gestore di effettuare le opportune verifiche in ordine alla disponibilità del sito di installazione dell’impianto di produzione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

I termini fissati dalla regolazione dell’Autorità in relazione alla prosecuzione della pratica di connessione decorrono dalla data di notifica della decisione del reclamo.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 febbraio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*